



## **Città di Trani**

### **Medaglia d'Argento al Merito Civile**

---

3^ Ripartizione  
4^ Ripartizione  
6^ Ripartizione

Prot. Gen. n. **31945** del 23/07/2007

### **ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**Occupazione del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali (esercizi pubblici) ubicati nel "centro storico" e destinati all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.**

#### **I DIRIGENTI**

– **CONSIDERATO** che:

**a)** con nota del 23/02/2007 n. prot. 9150/06 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia chiedeva al Commissario Straordinario del Comune di Trani di valutare la necessità dell'adozione di un "piano-regolamento", avente ad oggetto la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali posti nel "centro storico" cittadino e destinati all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, invitando, nel contempo, l'amministrazione locale a sospendere, sino alla predetta adozione, il rilascio di nuove concessioni ed il rinnovo di quelle già precedentemente poste in essere.

**b)** con successiva nota del 18/05/2007 n. prot. 3875, indirizzata al Commissario Straordinario, lo stesso Ente preposto alla tutela degli interessi artistico, storico,

archeologico ed etnoantropologico precisava che l'installazione di strutture o manufatti, permanenti e stagionali, nell'ambito del "centro storico" della Città di Trani doveva ritenersi, comunque, subordinata all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici, ai sensi del D. LGS. n. 42 del 22/01/2004.

c) in particolare, emergeva dalle rappresentate note, l'interpretazione secondo cui il "centro storico" cittadino doveva considerarsi oggetto di tutela "ipso iure" ex art. 10, comma 4, lettera "g", D. LGS. N.42/2004, prescindendo dalla formale declaratoria d'interesse culturale o dalla imposizione di vincolo.

- **RILEVATO** che questa autonomia locale, nonostante i dubbi ermeneutici insorti per effetto della posizione assunta dalla Soprintendenza, ma "**nello spirito di quella superiore collaborazione che informa l'attività delle amministrazioni operanti sul territorio**", recepiva, in ogni caso, quanto innanzi considerato e, di conseguenza, nell'esperimento dell'autotutela sospendeva l'emissione di nuove concessioni e la rinnovazione di quelle già in precedenza poste in essere.

- **ATTESO** che, allo stato, non è ragionevolmente possibile in tempi brevi redigere e deliberare attraverso il Consiglio Comunale un "piano-regolamento" di occupazione temporanea di suolo pubblico, né rilasciare, in materia, nuove concessioni o rinnovare quelle antecedentemente emesse né, infine, rimuovere i provvedimenti di autotutela necessariamente e doverosamente adottati.

- **PRESO ATTO** che, in definitiva, per le circostanze sopra narrate, si è determinata una situazione di concreta "paralisi gestionale", contrastante con gli interessi costituzionalmente protetti del buon andamento dell'amministrazione (ART. 97 COST.) e

della libertà d'iniziativa economica privata (ART. 41 COST.). Situazione, inoltre, che pone sicuramente problemi di ordine pubblico e di sicurezza nonché di tutela del turismo in tutte le sue esplicazioni e finalità, con conseguente affermazione di un fenomeno crescente di "allarmismo sociale".

- **RITENUTO che** è indefettibile far fronte alla situazione di urgenza e di necessità innanzi prospettata, in via transitoria ed interinale, si intendono prescrivere con il presente provvedimento, valido ed efficace fino al **trenta settembre duemilasette**, ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, posti nel locale "centro storico" talune semplici direttive per contemperare le esigenze di questa Amministrazione con l'interesse alla tutela del patrimonio storico ed artistico.

- **FATTA** salva la competenza dell'Autorità Demaniale Marittima.

- **VISTA** e richiamata la planimetria relativa all'individuazione della zona del "**centro storico**", che costituisce parte integrante ed essenziale del contenuto formale e sostanziale del presente atto.

- **TANTO** considerato, rilevato, atteso e ritenuto.

- **VISTO** il TUEL n.267/2000 e s.m.i..

### **ORDINANO**

A tutti i titolari e/o legali rappresentanti di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, posti nella zona del "centro storico" di Trani, di osservare le prescrizioni in appresso riportate per l'occupazione di suolo pubblico, con gli esclusivi elementi mobili di arredo urbano espressamente e rigorosamente indicati di seguito:

1. le sedute, i tavolini, gli ombrelloni, le pedane e le fioriere dovranno essere collocati su spazi pedonali (piazze, piazzali, marciapiedi e strade chiuse al traffico), in prossimità

- dei relativi esercizi e senza interferire sul transito pedonale o sul traffico veicolare.
2. detti elementi mobili di arredo urbano non dovranno in alcun modo occultare o sovrapporsi a partiture murarie e particolari architettonici di immobili che fanno parte del contesto del locale “centro storico”.
  3. non è consentita la sistemazione e/o la realizzazione di elementi mobili di arredo urbano in materiali sintetici/plastica e suoi derivati, miscele di calcestruzzo e graniglie od altri materiali che possano risultare in contrasto con gli elementi architettonici ed ambientali degli edifici e degli spazi interessati.
  4. è prescritta nel centro storico, invero, l’installazione e/o la realizzazione di elementi mobili di arredo urbano in materiali naturali e tradizionali, consoni al contesto architettonico ed ambientale e di colore coordinato allo stesso.

Le sedute dovranno essere del tipo in metallo, legno, fibre vegetali o rivestite da tessuti naturali, in sintonia cromatica con l’ambiente esterno.

I tavolini dovranno essere del tipo in metallo, legno o fibre vegetali, in sintonia cromatica con l’ambiente esterno.

Gli ombrelloni, privi di qualsiasi insegne pubblicitarie, dovranno essere del tipo con struttura in metallo od in legno, di colori e toni in armonia con il contesto architettonico.

Le pedane dovranno essere realizzate con pavimento in legno trattato od in altro materiale idoneo e, comunque, del tipo galleggiante ed a struttura modulare facilmente smontabile. Non potranno essere utilizzate per il rivestimento delle pedane “moquette”, lastre di piombo o di rame, gomme od altro materiale sintetico.

Le predette pedane non dovranno in alcun modo ostruire il normale deflusso delle acque meteoriche e dovranno consentire un accesso facilitato anche ai disabili.

Le stesse dovranno avere altezza minore od uguale a cm. 15 e non dovranno

eccedere per superficie la dimensione dell'area data in concessione.

Le fioriere dovranno essere in argilla cotta, in legno, in materiale ecologico ed in forme e dimensioni adeguate al contesto. Le stesse potranno essere utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per l'esercizio di somministrazione e dovranno uniformarsi alle sistemazioni a verde pubblico, se collocate in prossimità delle stesse. Le stesse non potranno avere, nel complesso, altezza massima superiore a mt. 1 (uno) e dovranno essere scelte essenze arbustive ed arboree tipiche del giardino mediterraneo.

5. gli impianti di illuminazione relativi ai citati elementi mobili di arredo urbano non potranno essere costituiti da tubi fluorescenti e da materiali traslucidi, nè provocare abbagliamento e disturbo alla percezione visiva di elementi architettonici ed ambientali del contesto urbano.
6. non è ammessa nel "centro storico" l'installazione di "gazebo", pergolati, verande, chioschi e "dehors", con esclusione delle strutture già autonomamente autorizzate dalla competente Soprintendenza.
7. è assolutamente preclusa nel "centro storico" ogni concessione traslativa di poteri o di facoltà su spazi pubblici che formano unitaria ed immediata cornice artistico-storica in relazione ai beni di massima valenza architettonico-culturale identificati di seguito: Duomo (Cattedrale), Castello Svevo, Chiese, Musei, Palazzo di Giustizia e Palazzi Storici sottoposti a vincolo.
8. è assolutamente vietata ogni concessione che possa compromettere la visione d'insieme dell'architettura degli immobili sottoposti a vincolo. In particolare, come già precisato innanzi, gli elementi mobili di arredo urbano non potranno in alcun modo occultare o sovrapporsi a partiture murarie e particolari architettonici.
9. le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ma difformi

dalle sopra estese prescrizioni, **dovranno essere immediatamente sostituite** in conformità alle direttive contenute nell'odierno provvedimento, previa presentazione al Dirigente della IV<sup>a</sup> Ripartizione - U.T.C.- di apposito progetto, con allegata relazione concernente i materiali ed i colori utilizzati. Fatta salva l'espressa nonché obbligatoria autorizzazione e/o parere della VI Ripartizione - Polizia Municipale - a tutela della viabilità pedonale e veicolare, ai sensi del vigente Codice della Strada e s.m.i..

10. la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali destinati all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande **avrà imperatività ed operatività annuale.**

Il testo della presente ordinanza, con nota prot. n. 31182 del 17/07/2007, è stato sottoposto a "**parere di coordinamento**" della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia.

**Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, nei termini previsti dalla vigente normativa, al T.A.R. Puglia e/o al Presidente della Repubblica.**

Trani, 23 luglio 2007

**IL SINDACO**

(dr. Giuseppe Tarantini)

**I DIRIGENTI DELLA 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIPARTIZIONE**

(dr. Tommaso Montefusco)

(ing. Giuseppe Affatato)

(col. dr. Antonio Modugno)